



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Regolamento per la ripartizione delle risorse ministeriali e la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento, secondo criteri di merito accademico e scientifico

Art. 1

Oggetto della disciplina e soggetti destinatari dell'intervento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell'incentivo *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30.12.2010, n. 240, nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 21 luglio 2011, con riferimento alla ripartizione delle risorse autorizzate per l'anno 2011.
2. Sono soggetti ammissibili all'intervento i professori e ricercatori, in servizio nel 2011, che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 21 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30/7/2010 n. 122.
3. L'elenco provvisorio dei soggetti di cui al comma 2 è individuato con decreto rettorale e pubblicato all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, possono essere presentate osservazioni all'elenco. Sulle stesse decide il Rettore, pubblicando nei successivi 15 giorni l'elenco definitivo nell'albo del sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 2

Distribuzione delle risorse

1. Le risorse assegnate dal MIUR sono distribuite con decreto rettorale in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e fascia (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato). Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di utilizzare, per motivate esigenze anche con riferimento alla potenziale consistenza dei beneficiari in rapporto alle domande presentate, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo.
2. Le risorse sono distribuite ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono le procedure di selezione di cui all'art. 3 e comunque nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili di cui al comma 1, per ciascun ruolo e fascia.

Art. 3

Procedura di selezione

1. I professori ed i ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi 2 e 3, possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui l'elenco di cui all'art. 1, comma 3, è definitivo.
2. La domanda deve contenere esclusivamente:
 - a. una sintetica relazione sul complesso delle attività didattiche, scientifiche e gestionali svolte nel triennio 2008/2010;
 - b. l'elenco delle pubblicazioni scientifiche del triennio 2008/2010;
 - c. risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti.
3. L'attribuzione delle risorse di cui all'art. 1, avviene previa valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1 effettuata secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti all'art. 5.

4. Le procedure di selezione sono distinte per ruolo e fascia. Nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 5 si tiene conto dello stato giuridico dei candidati in base al ruolo ed alla fascia di appartenenza.
5. La Commissione di cui all'art. 4, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, stila una graduatoria per ogni ruolo e fascia. Le graduatorie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che determina altresì gli importi attribuiti a ciascun docente, in maniera decrescente secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 4 Commissione

1. Con decreto rettorale è nominata la Commissione deputata ad effettuare la valutazione comparativa dei candidati.
2. La Commissione è composta da cinque professori di ruolo dell'Ateneo, uno per ciascuna Scuola, di alta qualificazione scientifica, esperti di organizzazione e valutazione delle attività formative e della ricerca, che non facciano parte dei soggetti ammissibili all'intervento di cui all'art. 1, comma 2.

Art.5 Criteri di selezione

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:
 - Per quanto riguarda la didattica (professori di I e II fascia: massimo 30 punti; ricercatori: massimo 30 punti):
 - regolare assolvimento da parte dei candidati nel triennio precedente dei compiti didattici (ore di lezione, ore di esercitazioni/laboratorio, numero degli esami e degli insegnamenti impartiti o dei corsi integrativi) svolti nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione e master;
 - risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti;
 - incarichi svolti in attività di orientamento e di tutorato;
 - Numero di tesi seguite in qualità di Relatore (nei corsi di laurea/laurea magistrale/dottorato e specializzazione);
 - Per quanto riguarda la ricerca (professori di I fascia: massimo 30 punti; professori di II fascia: massimo 40 punti; ricercatori: massimo 50 punti):
 - numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente sulla base dei criteri adottati a livello nazionale e internazionale;
 - altri prodotti collocati presso editori internazionali, nazionali o locali (gli abstract non sono valutabili);
 - valutazione positiva PRIN/FIRB nell'ultimo triennio;
 - responsabilità o partecipazione di progetto finanziato dall'Unione Europea (con diverso peso in relazione al ruolo);
 - responsabilità scientifica di altri progetti di ricerca con revisione tra pari;
 - direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o collane di prestigio;
 - partecipazione a congressi internazionali con letture per invito o comunicazioni accettate;
 - brevetti (autore o co-autore);
 - *spin off* (socio proponente)

- Per quanto riguarda gli incarichi gestionali (professori di I fascia: massimo 40 punti; professori di II fascia: massimo 30 punti; ricercatori: massimo 20 punti):
 - Rettore, Prorettori e delegati del Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento;
 - Presidenti Corso di studio, Coordinatori di Dottorati di ricerca e di Scuole di specializzazione, Direttori di master e di corsi di perfezionamento, Presidente di Centro di Servizio;
 - Membri di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Commissioni formali di Ateneo, membri di altri Organi di Ateneo, membri di Giunta di Facoltà e di Dipartimento;
 - Responsabilità di strutture cliniche.

- 2. Gli incarichi di cui al comma precedente sono quelli conferiti con provvedimento formale in base alla normativa vigente.

Art. 6
Norme finali

1. Il presente regolamento è pubblicato nell'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.